



COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 18,30, in seconda convocazione, nella sala consiliare di Via Due Giugno, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria, in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

N. **47**

del
22.06.2018

OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA – Determinazione contributo straordinario ai sensi dell'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 – Criteri e modalità di calcolo – Approvazione regolamento.

Sono presenti, dei n. 16 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue:

	Presenti	Assenti
<i>Latini Denise</i>		X
<i>Furiosi Yuri</i>	X	
<i>Neri Iury</i>	X	
<i>Arzilli Eliano</i>	X	
<i>Santini Moreno</i>	X	
<i>Lombardo Giuseppe</i>	X	
<i>Dogali Sara</i>	X	
<i>Renzi Romina</i>	X	

	Presenti	Assenti
<i>Biotti Margherita</i>	X	
<i>Ghelli Tiziano</i>	X	
<i>Cibecchini Fabio</i>		X
<i>Chimenti Filomena</i>	X	
<i>Spera Franco</i>		X
<i>Masini Lucia</i>	X	
<i>Romano Giuseppe</i>	X	
<i>Palazzo Eliseo</i>	X	
		X

Ed il Sindaco *Cucini Giacomo*

PRESIEDE il Sig. Lombardo Giuseppe

PARTECIPA il Segretario Generale Dott. Danilo D'Aco, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI: Arzilli – Chimenti - Palazzo

ASSESSORI PRESENTI: Dei – Conforti - Di Vita - Arrigoni



100
100
100

OMISSIS

Alle ore 19,55 esce il Sindaco Cucini.

Sono presenti n. 13 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i consiglieri Latini - Cibecchini - Spera ed il Sindaco Cucini.

(N. 47)

OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA – Determinazione contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 – Criteri e modalità di calcolo – Approvazione regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto “EDILIZIA PRIVATA – Determinazione contributo straordinario ai sensi dell’art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001 – Criteri e modalità di calcolo – Approvazione regolamento.”;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo N. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Finanziario e Interni in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 4 (Chimenti – Masini – Romano - Palazzo)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge 164/2014 (di conversione del D.L. 133/2014 c.d. “Sblocca Italia”), con l’art. 17, comma 1, lett. g) ha introdotto, in aggiunta all’art. 16 (Contributo per il rilascio del Permesso di Costruire) del D.P.R. 380/2001, comma 4, la lettera d-ter che prevede l’introduzione di un ulteriore parametro ai fini della definizione delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, denominato “contributo straordinario” e relativo alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso;
- l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere quindi stabilita anche in relazione alla lettera d-ter) aggiunta al comma 4 dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. che testualmente recita: “alla valutazione del maggior valore generato



da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche”;

- con l'integrazione del comma 4, art. 16, del D.P.R. 380/2001 è stato formalmente introdotto un ulteriore parametro da considerare ai fini della definizione delle tabelle parametriche regionali e, nel caso di mancata definizione di dette tabelle e fino alla loro definizione, i Comuni provvedono in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale;

Considerato che:

- l'art. 184, comma 5 bis, della L.R. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, inserito con L.R. 43/2016 allo scopo di recepire la norma di principio statale, stabilisce che i criteri per l'attuazione del dispositivo legislativo statale saranno definiti con deliberazione della giunta regionale che determina l'incidenza degli oneri di urbanizzazione;
- a tutt'oggi la Regione Toscana non ha aggiornato le tabelle parametriche con i contenuti di cui al quarto comma lett. d-ter;
- è necessario, quindi, disciplinare la materia individuando le necessarie interpretazioni, gli ambiti di applicazione, i criteri e le modalità di calcolo e di erogazione del contributo;

Richiamata la nota interpretativa della Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – del 05/12/2016 con cui:

- si chiarisce che, a partire dall'entrata in vigore della L.R. 43/2016, il nuovo istituto è applicabile direttamente dai comuni nei termini minimi fissati dal legislatore nazionale;
- si specifica che il contributo straordinario debba applicarsi agli interventi edilizi in deroga ai sensi dell'art. 140, commi 4 e 5, della L.R. 65/2014, nonché agli interventi subordinati all'approvazione di varianti urbanistiche di contenuto puntuale o di ambito territoriale localizzato mentre non può essere preteso per gli interventi edilizi diretti non in deroga, ancorchè comportanti la modifica della destinazione d'uso, né allorchè l'Amministrazione già consegua un beneficio in conseguenza dell'intervento assentito con permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 97 della L.R. 65/2014;

Dato atto che il Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP, in assenza di specifico intervento regionale, esaminati anche i regolamenti emanati da altre Amministrazioni Comunali, ha provveduto ad elaborare i criteri per la determinazione del contributo straordinario di costruzione ai sensi dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter del D.P.R. 380/2001, di cui al Regolamento **ALLEGATO A** costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la deliberazione n. 53/CC 30/09/2013 del avente ad oggetto “URBANISTICA – Contributi di concessione – Regolamento per il pagamento rateizzato – Approvazione”;



Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;

Vista la L.R. 10/11/2014, n. 65 e s.m.i.;

DELIBERA

- 1) di approvare il contributo straordinario di cui all'art. 16, comma 4, lettera d-ter del D.P.R. 380/2001, nella misura del 50% dell'incremento di valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Le modalità di calcolo, applicazione e corresponsione del medesimo sono specificate nel Regolamento **ALLEGATO A** denominato "CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO di cui al D.P.R. 380/01, art. 16, comma 4, lett. d-ter", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di disporre che tale contributo possa essere erogato nelle seguenti forme: trasferimento finanziario, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia sociale od opere pubbliche, anche per quota parte combinata e secondo l'interesse pubblico derivante dal caso specifico;
- 3) di disporre che nel caso di trasferimento finanziario, lo stesso sia vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento;
- 4) di dare mandato al Settore Finanziario e Interni di istituire apposito capitolo di bilancio vincolato alla gestione delle somme versate a titolo di contributo straordinario vincolandone l'impiego come sopra indicato.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità che la presente deliberazione acquisti immediata efficacia giuridica, con votazione dal seguente esito:

DELIBERA

PRESENTI	n. 13
VOTANTI	n. 13
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	n. 4 (Chimenti – Masini – Romano - Palazzo)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.





COMUNE DI CERTALDO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP

ALLEGATO A alla delibera n. 47/CC/2018

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO di cui all'art. 16 comma 4 lett. d-ter del D.P.R. 380/2001

PREMESSA

L'art. 16, comma 4, lettera d-ter, del D.P.R. 380/2001 stabilisce che, in caso di valorizzazione della destinazione d'uso di un terreno o di un immobile attraverso una variante urbanistica o una deroga edilizia, l'aumento del valore che si genera su quel bene deve essere diviso almeno per metà tra il Comune ed il privato che attua l'intervento.

Con legge n. 43/2016, la Regione Toscana, allo scopo di recepire la norma di principio statale, ha modificato l'art. 184, con l'inserimento di un comma 5 bis, nella L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" stabilendo che i criteri per l'attuazione del disposto legislativo statale saranno definiti con la deliberazione della giunta regionale che determina l'incidenza degli oneri di urbanizzazione, provvedimento ad oggi non ancora aggiornato.

Quindi, in attuazione dell'art. 16, comma 4, lett. d-ter, e comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ed in attesa della delibera regionale, nel caso di interventi su aree o immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio, l'approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del citato D.P.R. 380/2001, è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di costruzione, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe.

L'importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune ed è erogato in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

La normativa richiede di determinare il maggior valore delle aree o degli immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe, quindi la metodologia di stima deve tener conto del valore dell'area e dei fabbricati prima della variante e del valore di mercato dopo la variante e di tutte le spese relative necessarie per la trasformazione dell'immobile.

La norma non chiarisce però in quale fase del procedimento debba essere corrisposto il contributo, né quale metodologia di stima deve essere adottata per determinare il valore dell'area e dei fabbricati prima della variante e del valore di mercato.

Relativamente al primo punto, la determinazione del contributo sembrerebbe essere legata all'avvenuta variazione urbanistica, il versamento dovrebbe quindi concretizzarsi:

- all'atto della sottoscrizione della convenzione, che è il momento che determina la fase attuativa del PUA o del Permesso di Costruire convenzionato;



COMUNE DI CERTALDO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP

- al momento del rilascio del Permesso di Costruire e/o presentazione di SCIA in caso di interventi edilizi diretti che non necessitano di stipula di convenzione con l'A.C.

Per il secondo punto, al fine di tutelare l'interesse pubblico e quindi assolvere alle prescrizioni dettate dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. 65/2014, è necessario individuare una metodologia di calcolo del contributo straordinario secondo parametri che garantiscano imparzialità amministrativa, omogeneità, trasparenza di valutazione di fronte alle diverse casistiche, parità di trattamento nei confronti degli operatori, pubblicità e partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati.

In conclusione, la valutazione deve tenere conto dei seguenti fattori:

- valore dell'area dopo la trasformazione;
- valore dell'area prima della trasformazione;
- costo della trasformazione;
- importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e degli oneri sul costo di costruzione dovuti a fronte della trasformazione dell'area.

ART. 1 – CONDIZIONI

1. La debenza del contributo straordinario è contenuta nell'atto di pianificazione a cui consegue l'intervento.
2. Il contributo straordinario deve ritenersi un contributo aggiuntivo a quello ordinario già previsto dalla normativa di settore vigente e dalle disposizioni del Regolamento Urbanistico/Piano Operativo (oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, monetizzazioni, standard aggiuntivi, ecc.).

ART. 2 – ESCLUSIONE DAL CONTRIBUTO

1. Il contributo straordinario non è dovuto nei casi di:
 - a) varianti allo strumento urbanistico approvate attraverso accordi di programma o con specifiche procedure negoziate pubblico-privato in cui sia prevista, fermi i principi di interesse pubblico espressi dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001, una diversa forma di bilanciamento economico della plusvalenza;
 - b) varianti generali al Regolamento Urbanistico/Piano Operativo ad eccezione di eventuali aree specificatamente individuate ove sia previsto espressamente l'assoggettamento a detto contributo straordinario.

ART. 3 – CRITERI DI CALCOLO

1. Il **contributo straordinario (CS)** dovuto dal soggetto attuatore è valutato nel 50% dell'incremento di valore conseguente all'intervento edilizio (**IV**).



COMUNE DI CERTALDO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP

$$CS = IV * 50\%$$

Tale **incremento di valore (IV)** è costituito dalla differenza tra il valore di mercato finale post variante ovvero del prodotto edilizio finito (**Vmf**) ed il valore di mercato iniziale ante variante ovvero del valore dell'immobile allo stato attuale prima dell'intervento di trasformazione (**Vmi**), al netto dei costi da sostenere per la trasformazione medesima (**C**):

2. Il sistema assunto può essere sintetizzato nella seguente formula:

$$IV = Vmf - Vmi - C$$

dove

IV = incremento di valore

Vmf = valore mercato finale post variante

Vmi = valore di mercato iniziale ante variante

C = costi di trasformazione

3. Il **valore di mercato finale post variante (Vmf)** dell'immobile è stimato applicando alla superficie utile lorda (SUL), calcolata ai sensi dell'allegato "C" del D.P.R. 138/98, i valori unitari di mercato pubblicati dall'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) riferiti alla destinazione finale. Si assumono i valori medi tra i valori di riferimento minimi e massimi pubblicati riferiti al semestre disponibile alla data dell'istanza o del deposito, alla corrispondente fascia/zona geografica e alla tipologia-destinazione d'uso.
4. Il **valore di mercato iniziale ante variante (Vmi)** dell'immobile è stimato applicando alla superficie utile lorda (SUL), calcolata ai sensi dell'allegato "C" del D.P.R. 138/98, i valori unitari di mercato pubblicati dall'Osservatorio Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate (OMI) riferiti alla destinazione originaria. Si assumono i valori medi tra i valori di riferimento minimi e massimi pubblicati riferiti al semestre disponibile alla data dell'istanza o del deposito, alla corrispondente fascia/zona geografica e alla tipologia-destinazione d'uso.
5. Nel caso in cui la tipologia dell'immobile finale e/o iniziale non sia indicata nelle tabelle OMI della zona di riferimento la stima verrà effettuata, su richiesta del Comune, mediante perizia giurata da effettuarsi da un tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale con spese a carico del soggetto attuatore.
6. Qualora il valore iniziale sia da riferire ad un terreno privo di fabbricati questo sarà calcolato applicando alla superficie fondiaria il valore di mercato corrispondente al momento dell'acquisto e comunque prima della valorizzazione. In alternativa, tale valore potrà essere desunto tramite un atto notarile, eventualmente attualizzato, fornito dal soggetto attuatore.
7. I **costi di trasformazione (C)** sono determinati dal costo di costruzione e dalle spese globali necessarie per la realizzazione dell'opera, tramite perizia giurata di un tecnico abilitato alla professione, con oneri a carico del soggetto attuatore.

Le componenti di **C** sono le seguenti:

C1 COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI

Il calcolo del costo di costruzione degli edifici verrà effettuato tramite un computo metrico estimativo dettagliato dell'intervento previsto usando i valori riportati nel vigente Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Toscana.

C2 ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

Il calcolo degli oneri di urbanizzazione viene effettuato in base al progetto applicando le tabelle vigenti al momento della stipula della convenzione o del rilascio del P. di C./ presentazione della SCIA nel caso che non ricorrano i presupposti della stipula della convenzione con l'A.C.



COMUNE DI CERTALDO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP

Nell'ipotesi di realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria in luogo del pagamento degli oneri, saranno considerati i costi sostenuti, come da computo metrico estimativo allegato al progetto esecutivo.

C3 ONERI SUL COSTO DI COSTRUZIONE

Il calcolo del costo di costruzione viene effettuato in base al progetto di trasformazione edilizia presentato applicando le tabelle vigenti al momento della stipula della convenzione o del rilascio del P.di C./ presentazione della SCIA nel caso che non ricorrano i presupposti della stipula della convenzione con l'A.C.

C4 SPESE TECNICHE

La voce include tutte le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (studio urbanistico, progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, prestazioni relative alla sicurezza, direzione lavori, collaudo, prestazioni catastali, ecc.); viene stimata in misura percentuale, non superiore al 10%, sul costo delle opere da realizzare inteso come costo di costruzione degli edifici (C1).

ART. 4 – MODALITA' VERSAMENTO CONTRIBUTO

1. Il **contributo straordinario (CS)** quantificato nei modi sopra descritti, sarà corrisposto, secondo le opportunità di interesse pubblico valutate nei singoli casi, nelle diverse forme di:
 - a) versamento finanziario vincolato a investimenti nel contesto territoriale in cui ricade l'intervento;
 - b) cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità;
 - c) edilizia residenziale sociale;
 - d) opere pubbliche.
2. Nel caso di versamento finanziario esso sarà corrisposto all'Ente contestualmente alla stipula della convenzione con l'A.C. o al rilascio del Permesso a Costruire e/o presentazione della SCIA qualora non ricorrano le condizioni di necessità della stipula della convenzione.
3. In caso di versamento finanziario, il contributo verrà erogato in unica soluzione o con modalità rateizzata, in analogia con quanto previsto per la rateizzazione del contributo di concessione nella delibera n. 53/CC/13:
 - 1^a rata, pari al 40% di quanto dovuto, da corrispondere al Comune contestualmente alla stipula della convenzione con l'A.C. o prima del rilascio del Permesso a Costruire e/o presentazione della SCIA qualora non ricorrano le condizioni di necessità della stipula della convenzione;
 - 2^a rata, pari al 20% di quanto dovuto, da corrispondere entro 6 mesi dalla data di stipula della convenzione con l'A.C. o dalla data di rilascio del Permesso a Costruire e/o presentazione della SCIA qualora non ricorrano le condizioni di necessità della stipula della convenzione;
 - 3^a rata, pari al 20% di quanto dovuto, da corrispondere entro 12 mesi dalla data di stipula della convenzione con l'A.C. o dalla data di rilascio del Permesso a Costruire e/o presentazione della SCIA qualora non ricorrano le condizioni di necessità della stipula della convenzione;
 - 4^a rata, pari al 20% di quanto dovuto, da corrispondere entro 18 mesi dalla data di stipula della convenzione con l'A.C. o dalla data di rilascio del Permesso a Costruire e/o



COMUNE DI CERTALDO

(Città Metropolitana di Firenze)

Settore Edilizia Privata e Attività Produttive-SUAP

presentazione della SCIA qualora non ricorrano le condizioni di necessità della stipula della convenzione;

In caso di ritardato pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 192 della L.R. 65/2014.

Nell'ipotesi di rateizzazione gli obbligati sono tenuti a prestare al Comune idonee garanzie fidejussorie le quali, nel caso consentano l'escussione immediata e diretta per ciascuna rata, dovranno essere pari agli importi dovuti mentre, in caso contrario, dovranno essere pari agli importi dovuti maggiorati del 40%.

I casi di cessione di aree o immobili, di edilizia residenziale sociale o di realizzazione di opere pubbliche saranno disciplinati da specifica convenzione.

ART. 5 – VERIFICHE E CONTROVERSIE

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere, a consuntivo, la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute che sono state utilizzate nel calcolo dei **costi di trasformazione (C)**.
2. In caso di disaccordo tra le parti in merito al valore periziato (anche se giurato) l'Ente si avvarrà della stima dell'Agenzia delle Entrate con costi a carico del proponente l'intervento.

ART. 6 – NORME FINALI

1. Il presente regolamento decade nel caso di definizione da parte della Regione Toscana di quanto disposto dall'art. 184, comma 5 bis, della L.R. 65/2014.





COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

PARERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione di Consiglio Comunale:

avente il seguente oggetto:

Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA** del presente schema di deliberazione.

Vedi sul retro eventuale parere contrario.

Certaldo, 13.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Geom. Stefania Caciagli


Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, non esprime alcun parere in merito in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.

Certaldo, 19.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Tania Frediani



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Giuseppe Lombardo)

IL SEGRETARIO GENERALE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di giorni DIECI dalla sua pubblicazione all'albo pretorio il 5 Luglio 2018 (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata:

- Revocata con atto n. _____ del _____
 Modificata con atto n. _____ del _____

Certaldo, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, 5 Luglio 2018

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(F.to Dott. Danilo D'Aco)

